



**COMUNE DI UDINE**  
Dipartimento Gestione del Territorio  
delle Infrastrutture e dell'Ambiente  
**Servizio Infrastrutture 1**

# **CAPITOLATO D'ONERI**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEL CHIOSCO E AREA PERTINENZIALE  
UBICATI PRESSO IL PARCO DEL CORMOR NORD A  
UDINE NEL PERIODO 2017 - 2023**

Udine, 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture 1  
(arch. Claudio Bugatto)

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Costituisce oggetto del presente Capitolato d'Oneri (di seguito CdO o Capitolato) l'affidamento in concessione del servizio di gestione del chiosco e area pertinenziale presso il Parco del Cormor, da parte del Comune di Udine a soggetto qualificato secondo le direttive e gli obblighi stabiliti negli articoli seguenti.

L'area è situata presso via A. Frossi, ed è individuata nel suo complesso nella Tav. 1 allegata al presente Capitolato. All'interno dell'area è presente una palazzina con antistante colonnato coperto, un chiosco principale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande e un secondo chiosco esagonale.

La concessione prevede la gestione dei suddetti chioschi, la realizzazione degli interventi proposti nel progetto tecnico (art. 5), il servizio di supporto ad attività organizzate dall'Amministrazione o da terzi, la manutenzione del verde e dei percorsi nelle aree di competenza, la manutenzione delle strutture, gli interventi di pulizia e la custodia del parco secondo le modalità previste negli articoli seguenti, nell'Allegato Tecnico e nel Progetto Generale del Parco del Cormor, Lotto 1, approvato con delibera di Giunta n. 54 d'ord. del 07.02.2006. Potrà inoltre prevedere la realizzazione e gestione di ulteriori strutture e/o interventi migliorativi, e la facoltà di organizzare e realizzare attività e/o manifestazioni e/o evnti.

**ART. 2**  
**DURATA**

La concessione avrà decorrenza presumibilmente dal mese di giugno 2017, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, e conclusione al 31 dicembre 2023.

Allo scadere del termine utile contrattuale potrà essere richiesto all'Appaltatore la prosecuzione dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Il periodo di prosecuzione dell'appalto rispetterà in ogni caso le condizioni previste dall'art. 106, comma 12 in merito alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto.

**ART. 3**  
**IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo su cui presentare offerta, inteso come canone da corrispondere all'Amministrazione per il periodo della concessione, è pari a **€ 138.000,00** (fuori ambito di applicazione IVA). L'importo andrà versato secondo le modalità indicate all'art. 19.

Detto importo è stato determinato in base ad indagini di mercato, all'analisi dei costi delle prestazioni relative all'esecuzione dei servizi di manutenzione e agli introiti presunti a seguito delle attività di gestione del chiosco.

Si ritiene che lo stesso consenta la remuneratività della concessione e sia tale da coprire tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e documenti allegati e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione delle attività oggetto di concessione, ivi comprese le spese generali, gli oneri per la sicurezza specifici per la tipologia dei servizi richiesti e l'utile d'impresa.

**ART. 4**  
**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione di cui al presente CdO verrà aggiudicata mediante procedura negoziata (previa pubblicazione di avviso a manifestare interesse) esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Non sono ammesse offerte in diminuzione.

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida.

**ART. 5**  
**OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Ad ogni offerta validamente presentata sarà attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti derivante dalla valutazione dei seguenti parametri: area qualità e area prezzo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene determinata come segue:

- Area qualità                      **punti 70/100**
- Area prezzo                        **punti 30/100**

**1) AREA QUALITA'**

Nell'area qualità verrà valutato un progetto tecnico consistente in una relazione elaborata secondo i seguenti parametri:

- A) Fornitura di strutture e/o interventi migliorativi - Punteggio complessivo: 50**
  - A.1 Sistemazione area chiosco                      -            punti: 27
  - A.2 sport, fitness e/o attrezzature da gioco        -            punti: 15
  - A.3 attrezzature da arredo                            -            punti: 8
- B) Incremento delle giornate di apertura del chiosco - Punteggio complessivo: 20**

**Parametro A - Fornitura di strutture e/o interventi migliorativi**

Si riferisce alla fornitura e installazione di attrezzature o infrastrutture fisse o mobili aventi la funzione di incrementare la dotazione del parco al fine di venire incontro alle varie esigenze degli utenti dello stesso.

**A.1 Sistemazione area chiosco**

La relazione tecnica dovrà prevedere una proposta di sistemazione dell'area situata nei pressi del chiosco, quindi l'area del colonnato e l'intera area limitrofa, riportata nella Tav. 2. Dovranno essere indicate le strutture (es. tavoli, sedute, fioriere, pergole, palchi, altri chioschi, impianti diversi, ecc.) che si propone di inserire nell'area in argomento e la loro disposizione. Si precisa che qualsiasi struttura o progetto innovativo verrà valutato positivamente se ritenuto utile per la riqualificazione del sito e in generale del Parco del Cormor, fermo restando il rispetto di quanto previsto nella Tav. 2.

Il parametro A.1 sarà valutato con i seguenti criteri:

- Qualità complessiva del progetto (originalità delle idee, aspetto estetico, inserimento nel contesto del parco, valore delle attrezzature e/o interventi proposti) – punti disponibili: 17;
- Funzionalità, utilità e fruibilità per gli utenti delle strutture o interventi proposti – punti disponibili: 10;

Punteggio massimo attribuibile: punti 27

**A.2 Sport, fitness e/o attrezzature da gioco**

La relazione dovrà indicare le attrezzature o strutture che si propone di installare o realizzare per lo svolgimento di attività sportive o in generale per il fitness (es. percorsi vita, attrezzature ginniche con parti mobili o adatte allo stretching, ecc.). Nel caso delle attrezzature da gioco, si precisa che queste devono rispondere all'attuale normativa tecnica EN 1176 e l'installazione deve essere comprensiva di idonea superficie antitrauma, se questa è prevista dalla scheda tecnica del gioco stesso.

Il parametro A.2 sarà valutato con i seguenti criteri:

- Qualità complessiva del progetto (aspetto estetico, inserimento nel contesto del parco, valore delle attrezzature e/o interventi proposti) – punti disponibili: 9;

- Qualità dei materiali, resistenza agli agenti atmosferici, facilità di manutenzione - punti disponibili: 6;  
Punteggio massimo attribuibile: punti 15

### A.3 Attrezzature da arredo

Si dovranno indicare le attrezzature da arredo che si propone di installare nella parte del parco al di fuori della zona chiosco di cui al precedente punto a), quali sedute, contenitori per rifiuti, cartellonistica, ecc.

Il parametro A.3 sarà valutato con i seguenti criteri:

- Qualità complessiva del progetto (aspetto estetico, inserimento nel contesto del parco, valore delle attrezzature e/o interventi proposti) - punti disponibili: 5;
- Qualità dei materiali, resistenza agli agenti atmosferici, facilità di manutenzione - punti disponibili: 3;  
Punteggio massimo attribuibile: punti 8

In merito ai parametri sopra indicati, si precisa che, oltre alle mere strutture e attrezzature ex novo, verranno valutate anche eventuali proposte di interventi migliorativi alle strutture esistenti.

Nella relazione tecnica, le strutture o gli interventi dovranno essere adeguatamente descritti. In caso di nuove attrezzature o strutture la descrizione dovrà essere corredata da foto o disegni, specificando i materiali con i quali le stesse sono realizzate e indicando con apposita planimetria le zone del Parco nelle quali si propone di collocarle. Dovrà inoltre essere specificato quanto segue: se le strutture e attrezzature proposte si intendono quali sostitutive di analoghi manufatti già presenti nel parco ma obsoleti oppure se sono da intendersi in aggiunta a quanto già esistente; se le strutture stesse rimarranno a tutti gli effetti di proprietà della ditta affidataria, e verranno quindi rimosse al termine della concessione, oppure se rimarranno a disposizione dell'Amministrazione. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione si riserva di richiedere comunque la rimozione delle suddette strutture al termine della concessione se ritenute non più idonee o funzionali.

La relazione dovrà inoltre comprendere un computo metrico relativo alle attrezzature o interventi proposti. In tale computo dovrà essere pertanto riportato sinteticamente quanto segue: descrizione delle attrezzature e/o degli interventi, numero e/o unità di misura, stima della spesa e individuazione dell'importo complessivo.

Per strutture quali casette, chioschi, ecc, sarà a cura del concessionario, se previsto, l'ottenimento di apposito permesso a costruire.

Si fa presente che le migliorie proposte di cui al parametro A.1 dovranno avere compimento entro il 31.03.2019, mentre le migliorie di cui ai parametri A.2 e A.3 dovranno avere compimento entro il 31.03.2020.

Si precisa infine che l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la parziale modifica di alcune migliorie proposte dall'aggiudicatario, es. per ragioni estetiche o funzionali, a parità di costo per l'aggiudicatario stesso.

### **Parametro B - Incremento delle giornate di apertura del chiosco**

Dovrà essere indicato il numero di giornate/anno (a partire dal 2018 e per l'intera durata dell'appalto) nelle quale il chiosco risulterà aperto, aggiuntive rispetto al periodo minimo indicato nel successivo art. 9, specificando quante sono le giornate feriali e quante quelle festive o sabati. Si precisa che in ciascuna giornata l'orario di apertura non deve essere inferiore alle 5 h.

Il parametro B sarà valutato con il seguente criterio:

- per ogni giorno feriale di apertura vengono attribuite: 0,5 unità;
- per ogni giorno festivo o sabato di apertura viene attribuita: 1 unità;

All'offerta che ottiene il numero di unità più alto verranno assegnati 20 punti; alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al

punteggio più alto, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{UO \times 20}{Um}$$

Dove:

X = punteggio da attribuire al concorrente valutato

UO = n. unità offerte

Um = n. di unità più alte presentate

20 = punteggio massimo attribuibile

Non saranno presi in considerazione, per il punteggio, parametri diversi da quelli sopra indicati.

L'offerta relativa all'area qualità dovrà essere obbligatoriamente presentata sia per il parametro A (comprensivo delle voci A1, A2 e A3) che per il parametro B, pena esclusione.

## 2) AREA PREZZO

Rappresenta il corrispettivo che il partecipante offre di corrispondere all'Amministrazione per la concessione in oggetto.

L'offerta dovrà essere presentata sulla base dello schema di offerta allegato alla lettera di invito e dovrà contenere il prezzo complessivo offerto per l'affidamento della concessione. Al prezzo complessivo più alto verranno assegnati 30 punti; agli altri prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più alto secondo la seguente formula:

$$X = \frac{PO \times 30}{Pm}$$

Dove:

X = punteggio da attribuire al concorrente valutato

PO = prezzo offerto

Pm = miglior prezzo presentato

30 = punteggio massimo attribuibile

Si precisa che il corrispettivo offerto non potrà essere inferiore all'importo a base di gara fissato in € **138.000,00** come previsto all'art. 3, pena l'esclusione dalla gara.

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma del punteggio ottenuto nell'area qualità e nell'area prezzo. A parità di punteggio complessivo verrà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità, mentre, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra le Ditte con il migliore punteggio complessivo, al fine di individuare l'aggiudicataria provvisoria.

## **ART. 6**

### **FABBRICATI E AREE DISPONIBILI**

#### 1. Chioschi (Tav. n. 4)

L'affidatario della concessione del Parco del Cormor avrà l'uso esclusivo del chiosco posizionato presso la palazzina, internamente al colonnato, da adibirsi alla distribuzione di alimenti e bevande, nonché del chiosco esagonale situato esternamente al colonnato.

Le caratteristiche tecniche delle strutture sopra citate sono riportate nell'Allegato Tecnico.

#### 2. Palazzina (Tav. n. 4)

L'affidatario avrà l'uso esclusivo del piano terra e del primo piano della palazzina situata all'interno del parco. Al primo piano sono presenti alcuni locali di servizio (oltre ai servizi igienici

per gli utenti, con accesso dall'esterno); al primo piano è situato un appartamento, composto da soggiorno, camera e bagno. L'Amministrazione si riserva di concedere parte del seminterrato ed il secondo piano della palazzina (belvedere) ad Enti o Associazioni che dovessero farne richiesta

Il fabbricato viene concesso completamente privo di mobili e arredi e potrà essere utilizzato dall'affidatario, nelle parti di competenza, per gli scopi connessi alla gestione della concessione, compreso l'eventuale utilizzo di abitazione per un custode.

### **3. Area del colonnato e area antistante** (Tavv. n. 2 e n. 3)

L'affidatario avrà la possibilità di collocare tavoli e sedute, fioriere e arredi in genere nell'area sottostante al colonnato, che rimane pertanto a proprio uso esclusivo, nonché nell'area adiacente allo stesso, con la precisazione che L'Amministrazione ha riservato parte di tale area e zona limitrofa esterna (come risulta nella Tav. n. 2 – Area "I") per l'esecuzione di un mercatino agricolo, da svolgersi il sabato mattina, tutto l'anno, orientativamente tra le h 8,00 e le h 13,00.

L'eventuale installazione di palchi per eventi di varia natura può essere effettuata solo nell'area "E" riportata sulla Tav. n. 2, mentre eventuali ulteriori chioschi o altre strutture potranno essere installate nell'area "F", fermo restando l'autorizzazione del Servizio Infrastrutture 1 e l'espletamento delle necessarie pratiche edilizie.

Si precisa comunque che qualsiasi arredo o struttura, sia fissa che mobile, che il concessionario intende collocare nell'area in oggetto e nel parco in genere, deve avere il preventivo parere favorevole del Servizio Infrastrutture 1.

## **ART. 7**

### ***SPESE DI GESTIONE DEI FABBRICATI***

Rimangono a carico dell'affidatario le spese di consumo di energia elettrica e di riscaldamento, sia per le necessità dei chioschi che per quelle della palazzina di cui al precedente articolo, mentre è a carico dell'Amministrazione comunale il consumo idrico. I contratti relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas dovranno essere stipulati dall'affidatario che dovrà attivare i relativi contratti di utenza con le società erogatrici e saranno quindi a suo carico.

## **ART. 8**

### ***DESCRIZIONE DEI SERVIZI***

L'affidatario si obbliga a gestire e mantenere in buono stato di ordine e pulizia l'area in concessione mediante le attività sotto elencate, con oneri a proprio carico:

#### **1. Attività principale**

##### **Servizio di gestione del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande**

Il concessionario ha la facoltà di effettuare la sola miscita di bevande e distribuzione di alimenti confezionati o anche l'attività di cucina. In ogni caso la gestione del posto di ristoro dovrà avvenire previa acquisizione delle licenze e/o autorizzazioni prescritte per legge, presentazione di apposita SCIA per la somministrazione e adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria. La Ditta non potrà comunque rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso in cui l'attività non possa prendere avvio a causa dei tempi tecnico/burocratici necessari per ottenere qualsiasi tipo di autorizzazione e licenza.

#### **2. Attività secondarie**

Le attività secondarie consistono essenzialmente nei servizi di manutenzione e pulizia delle varie aree del parco e nel servizio di custodia e vigilanza. In sintesi, gli interventi sono quelli di seguito riportati:

##### **1) Servizio di manutenzione del verde**

E' riferito agli interventi di sfalcio e raccolta foglie nell'area situata presso la palazzina,

quindi l'intera area individuata nella Tav. n. 2.

## **2) Servizio di pulizia delle aree verdi**

Deve essere effettuato tutti i giorni nel periodo di apertura del chiosco e non meno di n. 2 volte a settimana nel periodo di chiusura. Prevede la raccolta di carte, bottiglie, lattine ecc., oltre alla pulizia dei cestini porta rifiuti su tutto il territorio del parco, quindi l'area indicata nella Tav. n. 1, oltre alla viabilità che conduce al cimitero dei Rizzi. È da intendersi compreso inoltre l'intervento di pulizia e ripristino della agibilità dei percorsi ciclo pedonali del parco, in caso di esondazione del torrente Cormor.

## **3) Servizio di pulizia e gestione dei servizi igienici**

Prevede l'apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici presenti all'interno della palazzina (n. 4 servizi) ad uso degli utenti del parco e dei servizi igienici per disabili. I servizi dovranno essere aperti tutti i giorni (365 giorni all'anno) con i seguenti orari minimi:

- o Maggio e settembre: h 8,00 – 20,00;
- o Periodo compreso tra giugno e agosto: h 8,00 – 22,00;
- o Periodo tra ottobre ed aprile compresi: h,8,00 – 18,00;

Nei periodi caratterizzati da temperature particolarmente basse, concordati con i tecnici del Servizio Infrastrutture 1, si dovrà provvedere alla chiusura delle condotte idriche e alla chiusura i servizi igienici, per evitare danni da gelo. I servizi igienici per disabili potranno essere mantenuti chiusi, con chiave fornita su richiesta dal personale del chiosco. La gestione dei servizi igienici si intende comprensiva della fornitura dei relativi materiali di consumo (carta igienica, sapone, ecc.).

## **4) Servizio di manutenzione della viabilità**

E' riferito alla manutenzione dell'area situata presso la palazzina, quindi in particolare quella parte dell'area individuata nella Tav. n. 2 nella quale non è presente il manto erboso.

In caso di necessità, secondo le indicazioni del R.T.C., la ditta dovrà eseguire gli interventi di manutenzione dell'area sopra indicata, mediante fornitura di tout-venant, ghiaia ecc.

## **5) Servizio di custodia, vigilanza e segnalazione danni**

Deve essere esercitato sulle diverse strutture e infrastrutture presenti nel parco, quindi sul fabbricato, sui chioschi, sulle attrezzature da gioco e da arredo, sugli impianti tecnologici (es. impianto di illuminazione della viabilità, impianto idrico delle fontane e della vasca), sui cartelli segnaletici e su tutte le altre strutture ed attrezzature che verranno installate a cura dell'Amministrazione.

E' a carico della ditta affidataria la movimentazione della sbarra di chiusura/apertura all'accesso del Parco. Di norma tale sbarra deve essere mantenuta chiusa. L'accesso potrà essere consentito soltanto per l'ingresso dei mezzi necessari alla custodia e gestione del parco, alla manutenzione ordinaria (sfalci, potature, ecc.) e straordinaria da parte delle Ditte autorizzate dall'Amministrazione comunale, nonché ai soggetti autorizzati a realizzare eventi di varia natura. Lo stazionamento dei veicoli di servizio o eventualmente del personale della ditta affidataria, è ammesso all'interno del parco solo per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi previsti (es. manutenzione, carico e scarico ecc.), dopodiché dovranno eventualmente utilizzare i parcheggi presenti esternamente all'area delimitata dal cancello di accesso.

La ditta affidataria ha l'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, in particolare sul rispetto del Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle aree verdi pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 22 aprile 2015.

La ditta affidataria ha inoltre il compito di vigilare su qualunque tipo di rischio o pericolo evidente a cui possano incorrere i fruitori del parco, compresa la presenza di rami spezzati in aree frequentate dagli utenti, danni evidenti alle attrezzature da gioco, la verifica di

eventuali scariche abusive o individuazione di materiali pericolosi.

In caso di riscontro di danni, situazioni potenzialmente pericolose, malfunzionamenti di vari impianti tecnologici, violazioni regolamentari, come sopra riportato, dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Infrastrutture 1, alla Polizia Locale o agli enti preposti per il Pronto Intervento.

**6) Servizio di supporto ad attività organizzate dall'Amministrazione o da terzi**

L'Amministrazione può organizzare direttamente o autorizzare soggetti terzi allo svolgimento presso il parco del Cormor di varie iniziative, che non siano in contrasto o in concorrenza con le attività programmate dalla ditta affidataria, con la quale tali attività andranno comunque concordate. In caso di necessità, la ditta affidataria ha il compito di fornire idoneo supporto logistico per la buona riuscita degli eventi (es. messa a disposizione di locali per il temporaneo deposito di attrezzature, fornitura di corrente elettrica per il funzionamento di piccole attrezzature, ecc.).

**ART. 9**

***ALTRE ATTIVITA' ORGANIZZATE E/O AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE***

Oltre a quanto indicato all'art. 8, punto 6), l'Amministrazione si riserva il diritto di organizzare direttamente o concedere il proprio patrocinio ad eventi di varia natura, anche di rilievo, da effettuarsi nel parco, per un massimo di 15 giorni ogni anno, previa comunicazione al gestore entro il 31 marzo di ogni anno, senza che il gestore possa rifiutare di concedere gli spazi richiesti.

**ART. 10**

***ATTIVITA' GESTITE DALLA DITTA AFFIDATARIA***

La ditta affidataria ha la facoltà di organizzare e realizzare nell'ambito del Parco del Cormor varie attività e/o manifestazioni culturali, didattiche, ludiche, ricreative e sportive ecc., fermo restando che queste dovranno essere autorizzate, nelle modalità di seguito specificate, dall'Amministrazione comunale. Le attività dovranno svolgersi in maniera da non recare danni all'ambiente e alle strutture e infrastrutture del parco, e non dovranno essere in contrasto con le funzioni del parco stesso, il quale è prevalentemente dedicato ad una fruizione ricreativa diurna (riposo, passeggiate, jogging, giochi per bambini).

Il programma delle manifestazioni ed eventi che il concessionario intende svolgere nel corso di ciascun anno della concessione, dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare, per motivate ragioni, l'autorizzazione allo svolgimento di alcune manifestazioni o eventi facenti parte del programma, o anche di richiedere modifiche o di disporre di eventuali prescrizioni ritenute opportune per lo svolgimento degli stessi.

Sono comunque vietate le manifestazioni o gli spettacoli che rechino disturbo alla quiete pubblica.

Si precisa che anche le modalità organizzative/gestionali delle attività o manifestazioni di particolare rilievo che si intende organizzare nel parco, dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale. Prima dell'inizio di tali eventi dovrà essere fornita all'Amministrazione una relazione tecnica operativa e una documentazione grafica relativa alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'evento (palchi, gazebo, servizi igienici aggiuntivi, ecc.), comprensiva dei necessari permessi, tra i quali eventualmente l'autorizzazione per eventi soggetti alla Commissione per il pubblico spettacolo. La documentazione per i suddetti eventi dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Infrastrutture 1 almeno 20 giorni prima dell'inizio degli stessi.

Si precisa che tutte le attrezzature e manufatti che dovranno essere installati in occasione di determinati eventi, dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, essere realizzati a perfetta regola d'arte e debitamente collaudate conformemente alle indicazioni degli organi di vigilanza competenti.



## ART. 11

### PERIODO DI APERTURA DEL CHIOSCO E PRESENZA DI PERSONALE

Dovranno essere rispettati i seguenti periodi di apertura:

MESI	APERTURA	NOTE
Gennaio	Non obbligatoria	Salvo quanto previsto nell'Offerta Tecnica (apertura min. 4 h /giorno offerto) o eventuali richieste dell'Amministrazione in occasioni di vari eventi o manifestazioni (fino ad un massimo di 15 gg/anno) – Anche in caso di chiusura deve essere comunque garantita la reperibilità di un referente nei confronti dell'Amministrazione tra le h 8,00 e le h 18,00.
Febbraio	Non obbligatoria	c.s.
Marzo	Non obbligatoria	c.s.
Aprile	Min. 10 giorni	c.s.
Maggio	Giornaliera	Apertura almeno 5 h /g - deve essere garantita la reperibilità di almeno un operatore, referente nei confronti del Comune di Udine, tra le h 8,00 e le h 19,00
Giugno	Giornaliera	Apertura almeno 8 h /g - deve essere garantita la reperibilità di almeno un operatore, referente nei confronti del Comune di Udine, tra le h 8,00 e le h 21,00
Luglio	Giornaliera	c.s.
Agosto	Giornaliera	c.s.
Settembre	Giornaliera	Apertura almeno 5 h /g - deve essere garantita la reperibilità di almeno un operatore, referente nei confronti del Comune di Udine, tra le h 8,00 e le h 19,00
Ottobre	Min. 10 giorni	Salvo quanto previsto nell'Offerta Tecnica (apertura min. 5 h /giorno offerto) o eventuali richieste dell'Amministrazione in occasioni di vari eventi o manifestazioni (fino ad un massimo di 15 gg/anno) – Anche in caso di chiusura deve essere comunque garantita la reperibilità di un referente nei confronti dell'Amministrazione tra le h 8,00 e le h 18,00.
Novembre	Non obbligatoria	c.s.
Dicembre	Non obbligatoria	c.s.

A partire dal 2018, il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, entro il 30 marzo, il calendario annuale di apertura del chiosco e il relativo orario. Tale calendario dovrà inoltre essere esposto presso il chiosco stesso.

## ART. 12

### ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Adempimenti ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria:

#### 1. Adempimenti successivi all'aggiudicazione

La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di affidamento della concessione, provvede a:

- nominare un “**Responsabile tecnico della concessione**”, e comunicarne il nominativo all'Amministrazione Comunale;

- b) trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà per l'espletamento della concessione, completo di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante il possesso, per tutti gli operatori impiegati per lo svolgimento dei servizi, delle capacità tecniche per eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato. Dovrà inoltre essere comunicato il numero delle ore giornaliere che ciascun operatore espletterà nello svolgimento del servizio.

Resta inteso che l'impresa dovrà provvedere alle sostituzioni del personale assente e, in caso di dimissioni, del personale uscente entro i termini e con le modalità stabilite all'art. 14, nonché aggiornare tempestivamente l'elenco nominativo del personale con l'inserimento dei nuovi operatori, per i quali dovrà essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio.

## 2. Adempimenti preliminari all'avvio della concessione

La Ditta affidataria è tenuta a:

- partecipare mediante un proprio rappresentante agli incontri previsti con il R.T.C., secondo anche quanto previsto nel DUVRI, al fine di concordare le modalità pratiche per l'esecuzione della concessione ed eseguire i necessari sopralluoghi nei fabbricati e nelle aree del parco;
- presentare successivamente, e comunque prima dell'inizio dei servizi oggetto della concessione una copia del Piano di Sicurezza relativo alle attività svolte dalla Ditta, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato;
- stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso, prima dell'avvio del servizio, anche della polizza per responsabilità civile di cui all'art. 17;
- costituire idonea cauzione definitiva per l'importo e con le modalità di cui all'art. 26;

La Ditta dovrà inoltre indicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei servizi facenti parte della concessione, una propria sede operativa, un proprio recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e PEC, cui poter far riferimento per le comunicazioni.

## 3. Adempimenti ed obblighi nel corso della concessione

Al responsabile della concessione sono assegnati i seguenti compiti:

- controllare l'andamento dei servizi facenti parte della concessione promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione;
- coordinare l'attività degli operatori;
- garantire il corretto e costante collegamento con l'Amministrazione Comunale;
- garantire la vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato.

## 4. Adempimenti ed obblighi al termine della concessione

Al termine del periodo della concessione, la ditta affidataria ha l'obbligo di provvedere alla rimozione dei beni e strutture di proprietà e al ripristino dei luoghi, secondo le modalità previste all'art. 4 dell'Allegato Tecnico.

### **ART. 13**

#### ***OBBLIGHI INERENTI IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS***

Le attività di cui alla presente concessione si inquadrano nel sistema di gestione ambientale del Comune di Udine ai sensi del Regolamento Europeo EMAS CE/ 1221/2009. L'operatività che la ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare, dovrà svilupparsi nel rispetto dei principi stabiliti nella Politica Ambientale del sistema, con particolare riferimento alla conformità legislativa inerente la materia ambientale specifica. La ditta si impegna fin d'ora a collaborare in occasione di sopralluoghi relativi

alle proprie attività effettuate dal personale del Comune o da verificatori esterni in occasione di audit del sistema, fornendo la certificazione dei materiali utilizzati ed eventuali certificazioni impiantistiche se previste per legge.

#### **ART. 14** **REQUISITI DEGLI OPERATORI**

Per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, dall'Allegato Tecnico e dall'offerta relativa all'area qualità presentata in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate. Il Responsabile tecnico della concessione, che avrà mansioni di vigilanza e organizzazione sul regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore.

Gli operatori sono inoltre tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre istruire e addestrare i propri operatori affinché si attengano alle seguenti disposizioni:

- eseguano le operazioni affidate secondo le tipologie, i tempi e le frequenze concordate, attenendosi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- provvedano alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- rifiutino qualsiasi compenso o regalia;
- comunichino immediatamente all'Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse accadere nell'espletamento dei servizi;
- si limitino ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti interventi diversi da quelli autorizzati dal Servizio Infrastrutture 1;
- svolgano il servizio negli orari eventualmente stabiliti con l'Amministrazione.

Il personale dovrà essere fornito, a cura e spese della ditta aggiudicataria, di:

- cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente;
- divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose.

La Ditta dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello ritenuto dall'Amministrazione Comunale non idoneo allo svolgimento del servizio (dal punto di vista tecnico e della sicurezza sui luoghi di lavoro), fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, delle capacità tecniche per eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione dell'intervenuta sostituzione all'Amministrazione Comunale, fornendo i dati relativi al sostituto.

#### **ART. 15** **MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE**

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione dei servizi facenti parte della concessione con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi previsti dovranno essere conformi alle norme di legge e in particolare conformi quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

Gli attrezzi e le macchine dovranno inoltre essere perfettamente compatibili con le

caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere mantenuti in stato di efficienza e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

## **ART. 16**

### **OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

La concessionaria assicura lo svolgimento dei servizi, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

La concessionaria si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.

La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

La concessionaria solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nei servizi.

## **ART. 17**

### **DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti della concessione, a terzi e a cose.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, prima della conclusione del contratto e comunque prima di iniziare i servizi relativi alla concessione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.V.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.V.T già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la concessione oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera la concessionaria dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio delle attività relative alla concessione; in caso contrario l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dalla concessione stessa.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'impresa per danni o perdite di materiali, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

### **ART. 18** **CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

Il R.T.C., anche a mezzo dei propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'impresa concessionaria (personale, mezzi, attrezzature, ecc.) redigendo eventualmente appositi verbali che dovranno essere controfirmati dal responsabile tecnico della concessione e/o suo sostituto/delegato.

Eventuali problemi connessi alla gestione della concessione verranno valutati e risolti con lo stesso responsabile dell'impresa affidataria.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 20 e 21 in materia di penali e risoluzione del contratto.

### **ART. 19** **CANONE DELLA CONCESSIONE**

L'affidatario corrisponderà all'Amministrazione il canone indicato nell'offerta presentata nella gara d'appalto in rate semestrali posticipate, di pari importo. La prima rata va versata entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo che per l'anno 2017 nel quale l'importo dovrà essere versato in un'unica rata da versarsi entro il 31 dicembre 2017. Gli importi dovuti nei diversi anni di appalto sono riportati nel seguente schema:

- anno 2017: € 6.000,00;
- anni 2018 - 2019: € 20.000,00/anno;
- anni 2020 - 2021: € 22.000,00/anno;
- anni 2022 - 2023: € 24.000,00/anno;

Si precisa che agli importi sopra riportati dovrà essere aggiunto, per ciascun anno, l'incremento percentuale offerto in sede di gara.

La mancata corresponsione del corrispettivo nei termini previsti potrà comportare la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno patito dall'Amministrazione.

### **ART. 20** **INADEMPIMENTI - PENALI**

Nel caso in cui i servizi relativi alla presente concessione vengano svolti in maniera imprecisa, non accurata o a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, Allegato Tecnico ed Offerta dell'Area Qualità presentata in sede di gara o dalle disposizioni impartite dal R.T.C., l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R., fax o PEC invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che i servizi siano svolti con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a

causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nei casi particolari descritti di seguito, potranno essere inoltre applicate le seguenti penali:

- a) in caso di ritardato pagamento del canone l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a € 10,00 giornalieri per i primi 30 giorni (€ 300,00), € 30,00 per gli ulteriori 30 giorni (€ 900,00), € 50,00 per un ritardo di 90 giorni (€ 1.500,00);
- b) da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.50,00 in caso di danno d'immagine causato da inadempienze nell'esecuzione dei servizi facenti parte della concessione, a seconda della gravità del danno provocato che sarà valutata dal R.T.C. e dal Responsabile del Procedimento;
- c) € 500,00 nei casi in cui venissero collocate attrezzature, strutture o manufatti in genere senza la preventiva autorizzazione da parte del Servizio Infrastrutture 1. In tal caso potrà essere richiesto che le attrezzature, strutture o manufatti vengano rimossi a cura e spese della ditta inadempiente;
- d) € 300,00 nei casi in cui venissero organizzate nel Parco attività o manifestazioni non preventivamente comunicate al Servizio Infrastrutture 1 e/o autorizzate dallo stesso;
- e) € 100,00, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, nei casi in cui non sia stata effettuata con la dovuta cura la pulizia quotidiana di cui ai punti 2.2) e 2.3) dell'art. 8;
- f) € 100,00 nel caso in cui non vengano segnalate al Servizio Infrastrutture 1 eventuali danneggiamenti o avarie alle strutture e attrezzature del Parco e/o situazioni di pericolo per gli utenti, secondo quanto indicato al punto 2.6) dell'art. 8;
- g) € 50,00/g nel caso non venga rispettato l'obbligo di apertura del chiosco e/o dei servizi igienici, secondo quanto previsto agli artt. 8 e 11;
- h) € 50,00 nel caso in cui non sia stato possibile reperire il custode durante i periodi di cui all'art. 11;
- i) € 50,00 nel caso in cui la sbarra d'ingresso venga lasciata aperta senza motivazione;

Le penali sopra riportate potranno essere cumulabili.

Le penali potranno essere rimosse mediante apposito versamento alla Tesoreria Comunale da parte della ditta affidataria oppure mediante trattenuta sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui la cauzione venga parzialmente o integralmente trattenuta, la stessa dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di carenze e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione la Stazione Appaltante potrà provvedere d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con nota inviata tramite PEC, lettera raccomandata A.R., o telegramma o fax.

Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta inadempiente.

Resta fermo quindi, e qui si ribadisce, il diritto in capo alla Stazione appaltante, qualora la Ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, di ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Comune di Udine. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. Qualora nel corso del servizio si verificassero gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

## **ART. 21 RISOLUZIONE**

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nonché gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali contenuti nel presente CdO;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente CdO, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto;
- d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- e) mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art. 26;
- f) mancata presa in consegna del servizio da parte della ditta ai sensi dell'art. 27;
- g) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

## **ART. 22 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE**

L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio dei servizi relativi alla concessione, l'aggiudicataria non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 17 relativamente alla polizza RCVT, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

## **ART. 23 ONERI, ATTIVITA' E ADEMPIMENTI E A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per la manutenzione del verde nelle aree del parco al di fuori della zona di competenza dell'affidatario (riportata nella Tav. 2) ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria ai fabbricati, strutture e infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione stessa.

Si precisa che nel corso della concessione (periodo 2017 – 2023), l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare vari interventi di sistemazione del parco, volti a migliorare in particolare anche l'area sopra indicata. Tali lavori, che potrebbero interferire con l'attività del concessionario, verranno comunque concordati, nelle tempistiche e modalità, con il concessionario stesso, al fine di ridurre il più possibile i disagi per quest'ultimo e per gli utenti del parco.

L'Amministrazione Comunale provvederà inoltre direttamente a:

- a) comunicare alla Ditta le notizie relative ai locali da adibire all'espletamento della concessione in occasione del sopralluogo di cui all' art. 12;
- b) fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali suddetti e nelle aree del Parco in cui gli operatori sono destinati ad operare;
- c) informare il concessionario relativamente a vari eventi o manifestazioni organizzati dall'Amministrazione stessa o da soggetti terzi nelle aree del parco;
- d) mantenere i rapporti ufficiali con i terzi (comunicati ufficiali agli utenti, eventuali comunicati stampa, ecc.).

#### **ART. 24** **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La ditta affidataria, nello svolgimento della concessione, dovrà rispettare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Prima della consegna del servizio la ditta affidataria deve aver approntato un Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell'ambito della concessione. Tale piano deve contenere almeno:

- a) la relazione sulla valutazione dei rischi relativa ai luoghi di lavoro;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) il programma delle misure da adottare in caso di emergenza;
- e) l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alle emergenze.

Ai fini della predisposizione del piano di sicurezza, l'Amministrazione Comunale in occasione del sopralluogo di cui all'art. 12, e secondo quanto previsto nel DUVRI, fornisce alla Ditta informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Spetta inoltre alla ditta affidataria effettuare quanto segue:

- provvedere ai programmi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori relativamente alle mansioni svolte ed allo svolgimento in sicurezza delle stesse e di inviarne copia all'Amministrazione Comunale;
- dotare i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore, a tutela di tutti i rischi relativi all'attività svolta e adeguati ai servizi richiesti nella presente concessione. Si ricorda in particolare che i D.P.I. dovranno essere conformi alle norme EN previste dalla legge.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere aggiornato di volta in volta, a cura della ditta affidataria, per tutte le eventuali imprese sub-appaltatrici operanti nell'esecuzione dei servizi, al fine di permettere un perfetto coordinamento della sicurezza.

Il Responsabile della sicurezza, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi relativi alla concessione.

In ogni caso, nell'esecuzione dei servizi, l'impresa deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la massima sicurezza degli operatori, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Nel caso che sul luogo di espletamento dei servizi sia presente un'altra ditta, alla quale l'Amministrazione, o altro committente, abbia affidato l'esecuzione di qualsivoglia lavoro o servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà sospendere immediatamente l'esecuzione degli interventi previsti, onde evitare problemi di sicurezza legati all'interferenza tra le ditte stesse, e attendere ulteriori disposizioni dal R.T.C.



**ART. 25**  
**PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO**

Le autorità presso la quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le seguenti:

- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" Dipartimento di Prevenzione;
- Comune di Udine – Servizio Infrastrutture 1;
- Comune di Udine – Dipartimento Gestione del Territorio delle Infrastrutture e dell'Ambiente – Unità Operativa Sicurezza Luoghi di Lavoro;

I concorrenti dovranno tenere conto nella redazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, conformi allo specifico Piano di Sicurezza.

**ART. 26**  
**CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, a presentare una cauzione provvisoria pari al 2%, arrotondato per difetto, del prezzo base. La cauzione può essere costituita in contanti mediante versamento presso la Tesoreria o equivalente (art. 93, comma 2), ovvero, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative di cui all'art. 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ed deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 (Garanzia definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a presentare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa si venuta meno in parte.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/2016; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo la verifica della buona esecuzione delle obbligazioni assunte dal gestore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 5 e 103 comma 10 del Codice dei contratti.

## **ART. 27** **CONSEGNA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno, l'ora in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna della concessione. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, l'Amministrazione Comunale fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per

l'affidamento della concessione, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La consegna della concessione risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, previo accertamento da parte del RUP dell'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull'Impresa.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna della concessione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, periodi quinto e sesto, e comma 13 del Codice dei contratti.

Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della Ditta aggiudicataria iniziare le prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla Ditta aggiudicataria verranno applicate le penali di cui all'art. 20. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla Ditta nel termine ultimo di due giorni dalla consegna, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Ditta aggiudicataria, procedendo contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ART. 28**

#### ***DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO***

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 110, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto o azione di tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4,5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19 del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **ART. 29**

#### ***CONTENZIOSO***

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore e che non fosse possibile definire in via amministrativa sarà devoluta al giudice ordinario.

Il Foro competente sarà quello di Udine.

#### **ART. 30**

#### ***SPESE CONTRATTUALI***

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

**ART. 31**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La società appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010.

**ART. 32**  
**RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Gli operatori adibiti all'esecuzione dei servizi facenti parte della concessione sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. L'amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice.
2. Si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente indirizzo:  
[http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo\\_progetto\\_trasparenza/Disposizioni\\_generali/Atti\\_generali/allegati/2014/Codice\\_di\\_comportamento\\_del\\_Comune\\_di\\_Udine.pdf](http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_progetto_trasparenza/Disposizioni_generali/Atti_generali/allegati/2014/Codice_di_comportamento_del_Comune_di_Udine.pdf).
3. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:  
[http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo\\_progetto\\_trasparenza/altri\\_contenuti/altri\\_contenuti\\_corruzione.html](http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_progetto_trasparenza/altri_contenuti/altri_contenuti_corruzione.html)

**ART. 33**  
**SEZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

A) L'appaltatore è obbligato, ad inizio concessione e comunque non oltre dieci giorni dal relativo affidamento, a comunicare al Comune di Udine, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari nei termini di cui all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dei servizi relativi alla concessione a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili di cui all'Allegato (Allegato 1 lett. A) del protocollo di legalità) nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

B) Costituisce causa di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'esito interdittivo dell'informativa antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011, relativo all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente.

Qualora l'interdittiva antimafia coinvolga il subappaltatore o il subcontraente e non l'appaltatore sarà risolto unicamente il contratto accessorio (subappalto/subcontratto) e non il contratto principale d'appalto.

C) Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84 del d.lgs 159/2001 abbiano dato esito positivo il contratto di appalto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione

forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e nei subcontratti, la clausola secondo cui nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del d.lgs 159/2001 abbiano dato esito positivo il contratto sarà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno; tale clausola si applicherà anche nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti.

Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali, relative alla risoluzione di appalti, subappalti e subcontratti, sono affidate in custodia al Comune di Udine e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

D) Al fine di assicurare la massima trasparenza e legalità alla procedura, si invita il concorrente ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici, ove già individuate.

E) L'appaltatore nominerà un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (allegato 1, lettera C al Protocollo di legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche. il termine cantiere designa anche il luogo o i luoghi di esecuzione del servizio.

F) Il concorrente accetta tutti gli obblighi derivanti dal protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Udine e la Prefettura di Udine in data.6 luglio 2015.